

INTERROGAZIONE

Oggetto: attuazione L. 194/1978 nosocomio comprensoriale.

VISTA la legge 22 maggio 1978, n. 194, che detta disposizioni sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;

VISTO, in particolare, il primo comma dell'articolo 9 della predetta legge n. 194 del 1978, nel quale si dispone che "il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articolo 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione...";

RICORDATO, altresì, il successivo comma 4 del medesimo articolo 9 che stabilisce che "Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articolo 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale";

RICORDATO che il Comitato europeo Diritti sociali del Consiglio d'Europa con decisione adottata il 12 ottobre 2015, a seguito di un'istanza presentato nel 2013 dalla C.G.I.L. (n. 91/2013), ha dichiarato, tra l'altro, la violazione, da parte dell'Italia, del diritto alla tutela della salute garantito dall'articolo 11 della Carta Sociale Europea, considerate le carenze riscontrate nell'erogazione dei servizi di interruzione volontaria della gravidanza previsti dalla legge n. 194 del 1978 che devono essere garantiti anche in presenza di medici obiettori di coscienza;

VISTA la Relazione del Ministro della salute sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale delle maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza (Legge 194/78) del 7 dicembre 2016 che attesta, per l'Umbria, in riferimento all'anno 2014, una percentuale di ginecologi obiettori di coscienza pari al 65,6;

RICORDATO che il diritto all'obiezione di coscienza dei medici è tutelato dalla normativa nazionale sopra richiamata, nella quale, parimenti, è tutelato il diritto delle donne all'interruzione volontaria delle gravidanza;

VALUTATO che l'elevato numero di medici obiettori di coscienza presenti sul territorio regionale potrebbe limitare, di fatto, l'effettivo esercizio del diritto delle donne ad avere accesso ai servizio di interruzione della gravidanza

RITENUTO necessario, pertanto, che le aziende sanitarie provvedano a garantire il servizio di interruzione volontaria della gravidanza all'interno dell'ASL Umbria 1, anche al fine di evitare il fenomeno della mobilità sanitaria, il ricorso a centri privati o, in casi estremi, a pratiche illegali e pericolose per la salute delle donne;

INTERROGA

la Giunta Comunale per sapere se, all'interno del nosocomio di Gubbio-Gualdo Tadino, vi sia un numero necessario di medici non obiettori, al fine di assicurare il servizio di interruzione volontaria della gravidanza sulla base della L. 194/1978.

Il Consigliere Comunale

Milko Pompei

(Gruppo "Liberi e Democratici per Strati Sindaco")

U
COMUNE DI GUBBIO
Comune di Gubbio
Protocollo N. 0007488/2017 del 28/02/2017